



COMUNE DI TERNI
AREA TERRITORIO E SVILUPPO
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO
UFFICIO: AREE DI PREGIO – INFRASTRUTTURE A RETE
VERDE PUBBLICO – DECORO URBANO – SALUTE PUBBLICA
CORSO DEL POPOLO 30- 05100 TERNI

Tel. +39 0744.549.570 – 817; Fax +39 0744. 59.245
federico.nannurelli@comune.terni.it

IL SINDACO

Premesso che:

sul territorio comunale si osservano comportamenti definibili come contrari al decoro e alla decenza della normale convivenza civile, secondo valori etici condivisi, nonché pratiche potenzialmente pericolose come il parkour, l'uso di skateboards e di pedane elettriche motorizzate;

si osserva inoltre la collocazione impropria di numerosi velocipedi su marciapiedi, aiuole, sedi stradali e ciclopedonali, anche per mezzo di vincoli a ringhiere, alberi, pali della pubblica illuminazione e semaforici, della cartellonistica stradale e su altre infrastrutture e beni pubblici non specificamente destinati a questo scopo;

ritenuto che la situazione rilevata costituisce un fattore di disagio per la popolazione residente e non, rappresentando anche un potenziale parametro di valutazione negativa della qualità della vita nelle aree urbane del Comune e dell'offerta turistica dell'intero territorio comunale.

Dato che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Ritenuto che per le ragioni sopra esposte:

sussiste la necessità di contrastare i comportamenti e le situazioni che compromettono il decoro urbano e la vivibilità urbana, consistenti nell'abbandono e nel deposito dei velocipedi, anche mediante il loro aggancio a sostegni metallici della illuminazione pubblica o ad altri manufatti stradali o ad altre opere fisse, e della pratica di discipline ludico sportive potenzialmente pericolose e lesive dell'integrità dell'arredo urbano, come il parkour e l'impiego di skateboards;

i comportamenti descritti concorrono anche a rendere difficoltosi la cura e la manutenzione degli spazi pubblici, favorendo l'accumulo di rifiuti e fenomeni di degrado del decoro urbano che implementano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, pregiudicando di fatto la regolare e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, rappresentando illegittima occupazione del suolo pubblico, limitazione per la libera circolazione stradale, creando altresì un potenziale intralcio ai mezzi di emergenza per eventuali interventi di soccorso.

Visti:

l'art. 50, c. 5. del D.lgs. n. 267/2000;

la L. n. 48/2017, recante un complesso di misure finalizzate al potenziamento dell'intervento degli enti territoriali e delle forze di pubblica sicurezza nella lotta al degrado delle aree urbane, secondo un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati;

la circolare del Ministero dell'Interno 11001/123/111(3) del 18/07/2017;

il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale e da quelle in materia ambientale, è fatto divieto di abbandono di velocipedi e il loro aggancio o il loro fissaggio in qualunque modo a manufatti stradali o altre opere fisse su suolo pubblico o aperto all'uso pubblico;

è vietato utilizzare skateboards e altri analoghi dispositivi elettrici acceleratori della velocità nelle piazze del territorio comunale precluse alla circolazione dei veicoli;

è vietato praticare la disciplina del parkour negli spazi pubblici;

è fatto divieto di parcheggiare veicoli, cicli e motocicli su piste ciclabili o pedonali.

DISPONE

È consentito il fissaggio dei velocipedi alle rastrelliere appositamente predisposte od autorizzate dall'Ente proprietario della strada o degli spazi pubblici per un periodo non superiore a sette giorni. Tale termine verrà reso noto mediante l'apposizione sui velocipedi stessi di avvisi informativi, anche ai fini dell'applicazione della rimozione, da effettuarsi, trascorsi tale termine, anche nella fattispecie di abbandono o fissaggio in violazione alla presente ordinanza.

I mezzi trovati nella situazione di abbandono sopra descritta e quelli in evidente stato di abbandono o assimilabili a rottami, in quanto inutilizzabili per la sopravvenuta decadenza delle caratteristiche essenziali, ovvero che rappresentino un danno all'immagine o al decoro urbano, oltre alla somministrazione al proprietario della sanzione amministrativa, potranno essere rimossi, quale sanzione accessoria, alla presenza degli agenti della Polizia Locale che provvederanno a redigere apposito verbale.

La sanzione accessoria della rimozione andrà comunque applicata quando lo spazio libero delle aiuole, dei marciapiedi o degli spazi comunque utilizzabili dai pedoni risulti inferiore a m. 1,50 ovvero quando il mezzo abbandonato risulti di intralcio all'ingresso di edifici pubblici, esercizi commerciali, civili abitazioni o rampe per disabili.

In assenza dei legittimi proprietari i mezzi di cui trattasi potranno essere rimossi anche mediante il taglio del sistema di ritenuta usato per il fissaggio e depositati in idoneo locale individuato dall'Amministrazione comunale. Dato l'illecito del comportamento adottato non sarà riconosciuto alcun indennizzo al proprietario del mezzo per la recisione del sistema di fissaggio o per eventuali danni al mezzo causati durante le operazioni di rimozione ed deposito.

Il legittimo proprietario del mezzo rimosso potrà rivendicare il velocipede mediante richiesta alla Polizia Locale previa dimostrazione di un idoneo titolo di possesso, quale anche ad esempio la chiave del sistema di ritenuta, foto del velocipede e quant'altro possa essere ritenuto utile allo scopo, e a seguito del pagamento delle spese di rimozione e custodia, quantificata in € 50.

Decorso inutilmente il periodo previsto dall'art. 927 e seg. del Codice Civile il velocipede sarà considerato come cosa ritrovata, applicandosi perciò il dispositivo dell'art. 929 del Codice Civile.

La presente ordinanza, che interviene in assenza di una regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, rimarrà in vigore per il tempo necessario a contrastare i fenomeni descritti e comunque non oltre il termine del 31.3.2019.

La Direzione Polizia Municipale e tutti gli organi di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio comunale hanno il compito di far osservare il dispositivo del presente provvedimento.

Gli atti relativi al procedimento sono consultabili presso la Direzione Manutenzioni Patrimonio, Ufficio Salute Pubblica, C.so Del Popolo n. 30.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Nannurelli, quale Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio Infrastrutture a Rete, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Salute Pubblica.

Contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione o pubblicazione, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione o pubblicazione.

IL SINDACO

Leonardo Latini